

Codice A1604A

D.D. 5 giugno 2017, n. 258

Parere, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa l'accorpamento delle concessioni idriche e delle prese delle derivazioni dal torrente Pellice dei consorzi irrigui di Campiglione, della Bealera Sambone e del Bedale di Cavour in un unico punto di prelievo a Campiglione Fenile (TO).

Vista la domanda di concessione di derivazione a uso agricolo ed energetico del 28 giugno 2016 presentata dal Consorzio irriguo "Val Pellice Cavourese", su mandato dei Consorzi irrigui "Bedale di Cavour", "Bealera Sambone" e "Campiglione Fenile", che chiede:

- di accorpare in un unico punto di prelievo a Campiglione Fenile (TO) le rispettive distinte prese di derivazione per una portata massima a uso agricolo di 3.353 l/sec (portata media 1.600 l/sec);
- di introdurre l'ulteriore uso energetico utilizzando in una centrale idroelettrica posta sul canale irriguo a Cavour (TO) la portata massima di 1.600 l/sec (portata media 773 l/sec), quota parte della portata a uso agricolo prelevata dal Pellice, per produrre, su di un salto di 32,5 m, la potenza media nominale annua di 246,3 kW.

Premesso che, a seguito dell'attività per il riequilibrio del bilancio idrico svolte secondo le previsioni dell'articolo 40 comma 4 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 117 - 10731:

- con Determinazione dirigenziale del 10 aprile 2013 n. 239 – 13799 della allora Provincia di Torino veniva rinnovata la concessione di derivazione a uso agricolo e civile dal torrente Pellice in capo al Consorzio irriguo di Campiglione Fenile per una portata massima di 1.100 l/sec (portata media 988 l/sec);
- con Determinazione dirigenziale del 29 aprile 2013 n. 282 – 15531 della allora Provincia di Torino veniva rinnovata la concessione di derivazione a uso agricolo e civile dal torrente Pellice in capo al Consorzio irriguo Bedale di Cavour per una portata massima di 2.400 l/sec (portata media 2.040 l/sec);
- con Determinazione dirigenziale del 6 giugno 2011 n. 355 – 20093 della allora Provincia di Torino veniva assentita al Consorzio irriguo Sambone l'autorizzazione provvisoria a derivare a scopo agricolo la portata massima, successivamente rimodulata sulla base della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 22 dicembre 2012 n. 948 con cui si rilasciava il parere vincolante favorevole al rinnovo e regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione delle grandi derivazioni e la revisione di quelli delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo, di 300 l/sec (portata media 129 l/sec).

Valutato che l'istanza di concessione presentata dal Consorzio irriguo "Val Pellice Cavourese" deve essere trattata come variante sostanziale alle tre concessioni precedentemente assentite ai sensi dell'articolo 27 comma 2 del Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e s.m.i in quanto, pur a fronte della richiesta di derivare una portata massima richiesta (3.353 l/sec) inferiore alla somma delle portate massime delle tre distinte pre-esistenti concessioni (3.700 l/sec), implica il cambiamento del punto di presa di due derivazioni (Consorzio irriguo Bedale di Cavour e Consorzio irriguo Sambone) e introduce l'uso energetico utilizzando a tale scopo una parte delle acque derivate originariamente a scopo agricolo/civile.

Considerato che il disciplinare di concessione dovrà:

- specificare le modalità di prima applicazione della regola operativa di modulazione dell'acqua disponibile in presenza di criticità idrologiche estive di magra tali da richiedere l'attivazione della regolazione delle portate derivate;
- indicare la data di scadenza della concessione facendola coincidere con quelle in precedenza assegnate al Consorzio irriguo di Campiglione Fenile e al Consorzio irriguo Bedale di Cavour in quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- definire il periodo di tempo durante il quale la portata massima potrà essere prelevata;
- riportare il valore massimo della portata derivabile dal torrente Pellice al di fuori del periodo irriguo tenendo conto delle necessità igienico – sanitarie, di conservazione delle sponde, del fondo dei canali e di contenimento dei relativi costi di gestione;
- specificare il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di “base” a valle dalla presa, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- contenere l'obbligo di dotare la presa dal torrente Pellice di dispositivi per la misura e la registrazione delle portate derivate ed eventualmente restituite di cui al Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;
- indicare, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, che le portate concesse potranno essere ridotte su indicazione della Città Metropolitana di Torino, Autorità concedente, in presenza di eventuali criticità idrologiche di magra estiva, secondo gradini decrescenti pari al 10% della portata massima;
- definire l'immissione nel torrente Pellice attraverso il primo scaricatore disponibile delle portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima derivabile e, durante la stagione invernale, rispetto a quella concessa per uso civile;
- includere la determinazione dei parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- determinare che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

Verificato che il Piano di Tutela delle Acque con riferimento alla specifica scheda monografica (AI03), classifica la criticità idrologica del Pellice come “alta”, e che dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po riaggiornato con la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, lo stato ecologico del corpo idrico 04SS3F363PI – Pellice risulta “sufficiente”, mentre quello chimico è “buono” e che l'obiettivo dello stato di “buono” per l'anno 2021 è rispettivamente da raggiungere e da confermare.

Visto:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- l'articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- l'articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i;
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- le Deliberazioni della Giunta regionali del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 "Approvazione delle linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra";
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10;
- l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- l'articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 9336 del 1 agosto 2008;
- la Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013;
- la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po "Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)".

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

di esprimere, fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al rilascio del titolo di concessione di grande derivazione a scopo agricolo, civile ed energetico dal torrente Pellice a Campiglione Fenile (TO) in capo al Consorzio irriguo "Val Pellice Cavourese", per le portate massime e medie, rispettivamente di 3.353 l/sec e 1.600 l/sec e per la produzione di energia per una potenza nominale media di 246,3 kW a condizione che sia specificata:

- la modalità di prima applicazione della regola operativa di modulazione dell'acqua disponibile in presenza di criticità idrologiche estive di magra tali da richiedere l'attivazione della regolazione delle portate derivate;

- la data di scadenza della concessione facendola coincidere con quelle in precedenza assegnate al Consorzio irriguo di Campiglione Fenile e al Consorzio irriguo Bedale di Cavour in quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile e definito il periodo di tempo durante il quale tale portata potrà essere prelevata;
- il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle della presa, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- la richiesta di dotare l'opera di prelievo da torrente Pellice di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua al comprensorio irriguo, da collocare a monte del dispositivo di misura delle portate derivate;
- la previsione dell'obbligo di reimmettere nel torrente Pellice, durante la stagione invernale, attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima autorizzata per uso civile;
- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% della portata massima concessa;
- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente di Settore
Paolo MANCIN